

Provincia *di* Ancona

REGOLAMENTO DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI.

Approvato con deliberazioni consiliari n. 143 del 27/7/1994 e n. 159 del 7/9/1994
e modificato, da ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario
nell'esercizio dei poteri spettanti al Consiglio provinciale n. 6 del 28/3/2014

INDICE

<i>ART. 1</i>	3
<i>FINALITÀ</i>	3
<i>ART. 2</i>	3
<i>COMPETENZE DEL CONSIGLIO</i>	3
<i>ART. 3</i>	3
<i>COMPETENZE DEL PRESIDENTE</i>	3
<i>ART. 4</i>	3
<i>TERMINI PER LA NOMINA</i>	3
<i>ART. 5</i>	4
<i>REQUISITI</i>	4
<i>ART. 6</i>	4
<i>PARI OPPORTUNITÀ</i>	4
<i>ART. 7</i>	4
<i>PUBBLICITÀ PREVENTIVA</i>	4
<i>ART. 8</i>	5
<i>PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE</i>	5
<i>ART. 9</i>	5
<i>NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE</i>	5
<i>ART. 10</i>	6
<i>APPROVAZIONE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO</i>	6
<i>ART. 11</i>	6
<i>ALBO GENERALE DEGLI INCARICHI</i>	6
<i>ART. 12</i>	7
<i>NORMA TRANSITORIA</i>	7

Regolamento definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni.

Art. 1

Finalità

1. Le sottoriportate norme mirano ad assicurare che tutte le nomine e le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Presidente e del Consiglio Provinciale siano effettuate con la garanzia della necessaria capacità, competenza e correttezza amministrativa dei candidati e con la partecipazione dei cittadini.

Art. 2

Competenze del Consiglio

1. Al Consiglio Provinciale spettano:

- a) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Consiglio e del Presidente, dei rappresentanti della Provincia di Ancona presso enti, aziende ed istituzioni;
- b) la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni espressamente riservategli dalla legge;
- c) le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio Provinciale di Ancona, per le quali sia espressamente prevista dalla legge la rappresentanza della minoranza consiliare.

2. Quando è prevista la rappresentanza della minoranza consiliare, si adotta il sistema del voto limitato al numero degli elegendi; spetta alla minoranza il potere di proposta dei propri rappresentanti.

3. Quando si deve surrogare un rappresentante dimissionario della minoranza consiliare, solo alla medesima spetta la facoltà di proposta del sostituto.

Art. 3

Competenze del Presidente

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca di ogni rappresentante della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, non espressamente riservato al Consiglio.

Art. 4

Termini per la nomina

1. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio, comprese quelle per le quali non sia prevista scadenza del termine di durata, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 5

Requisiti

1. I rappresentanti della Provincia e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni debbono:

- a) essere eleggibili a consigliere provinciale;
- b) possedere eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa, che regola il funzionamento dell'ente, azienda o istituzione;
- c) avere una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, o per studi compiuti o per esperienze maturate, o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, o per pubblici uffici ricoperti, da comprovarsi mediante curriculum nella materia di cui si tratti;

Art. 6

Pari opportunità

1. Dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi nella nomina e nella designazione plurima dei rappresentanti della Provincia e del Consiglio presso enti, aziende, istituzioni e commissioni sulla base dei requisiti.

Art. 7

Pubblicità preventiva

1. Almeno 90 giorni prima che scada il quadriennio di durata del Consiglio Provinciale, al fine di consentire la presentazione di candidature, si pubblicherà il bando di tutte le nomine e designazioni da effettuarsi nel quadriennio successivo.

2. Il bando conterrà:

- a) la denominazione dell'ente, azienda o istituzione;
- b) eventuali brevi note esplicative;
- c) eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa, che regola il funzionamento dell'ente, azienda o istituzione e le cause di esclusione o incompatibilità;
- d) decorrenza e durata della carica;
- e) numero dei componenti di nomina o designazione provinciale;
- f) eventuali componenti spettanti alla minoranza consiliare;
- g) la competenza alla nomina o designazione in capo al Presidente o al Consiglio;
- h) l'indicazione del contenuto da dichiarare nella candidatura;
- i) la scadenza per la presentazione della candidatura;
- l) gli eventuali emolumenti connessi all'incarico.

3. Il bando sarà pubblicato all'albo pretorio della Provincia, trasmesso ai Comuni della Provincia per la pubblicazione ai rispettivi albi, pubblicizzato tramite inserzioni e comunicati stampa negli organi di informazione a carattere regionale, e rilasciato gratuitamente presso l'ufficio di segreteria del settore affari generali.

Art. 8

Presentazione delle candidature

1. Legittimati a proporre candidature sono:
 - a) Presidente, Assessori, Consiglieri Provinciali
 - b) ordini professionali;
 - c) università;
 - d) Associazioni sindacali e di categoria;
 - e) singoli cittadini;
 - f) qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati;
 - g) portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, enti o comitati.
2. Il soggetto interessato dovrà dichiarare:
 - a) di accettare la candidatura, indicando il proponente e il riferimento all'ente, azienda, istituzione;
 - b) proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
 - c) di essere eleggibile a consigliere provinciale;
 - d) di possedere i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla normativa, che regola il funzionamento dell'ente, azienda o istituzione;
 - e) di avere una specifica competenza nella materia di cui si tratti dichiarando il proprio curriculum;
 - f) l'eventuale appartenenza a logge massoniche.
3. Per le nomine e le designazioni da effettuarsi in relazione al rinnovo del Consiglio Provinciale, la candidatura con la dichiarazione dell'interessato dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4. Per le nomine e le designazioni che scadono nell'ambito del quadriennio, la candidatura con la dichiarazione dell'interessato potrà essere presentata fino a 30 giorni anteriori alla scadenza del termine di durata dell'incarico.
5. La documentazione sarà presentata all'ufficio di segreteria del settore Affari Generali, in duplice copia nel caso che si intenda ottenere ricevuta.
6. Le candidature presentate non vincolano gli organi decisionali.
7. Quando candidati non siano risultati nominati o designati, quando per qualsiasi motivo non risultino candidati da nominare o designare, o nel caso di nomina o designazione che per la prima volta in assoluto si debbano effettuare nel corso del quadriennio, per le quali quindi non è stato pubblicato il bando, gli organi decisionali sono liberi nella modalità di individuazione dei candidati, i quali comunque debbono possedere tutti i requisiti previsti nel presente regolamento.

Art. 9

Nomine e designazioni di competenza del Presidente

1. Il Presidente provvede alle nomine di sua competenza con proprio provvedimento, scegliendo i rappresentanti della Provincia nel rispetto degli artt. 3,4,5,6,7,8. Quando da normativa non avente forza e valore di legge sia prevista la rappresentanza della minoranza consiliare, il Presidente decreta la nomina o la designazione sulla base di almeno una coppia di nominativi per ogni rappresentante spettante alla minoranza stessa. Tali nominativi debbono pervenire al

Presidente con le stesse forme e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature, altrimenti il Presidente stesso è legittimato a prescindere dall'indicazione della minoranza.

2. Qualora nessuno dei candidati alla nomina o designazione sia giudicato idoneo e si proceda quindi a nominare soggetti diversi, il Presidente deve darne motivazione.

3. Le nomine e designazioni di cui sopra devono essere comunicate al Consiglio nella prima seduta utile dopo gli avvenuti adempimenti di cui al presente regolamento, e depositate presso la segreteria a libera visione del pubblico.

Art. 10

Approvazione nomine e designazioni di competenza del Consiglio

1. Il Presidente o un suo delegato illustra alla competente Commissione Consiliare gli aspetti politici e programmatici e le finalità dell'ente, azienda o istituzione cui si riferiscono le nomine o le designazioni.

2. La competente Commissione Consiliare esamina, entro 10 giorni, le candidature accompagnate dal curriculum e formula un elenco di candidati, più ampio delle nomine da effettuare, da sottoporre al Consiglio per la deliberazione di nomina.

3. Decorso detto termine senza che la commissione consiliare abbia adempiuto alla formalizzazione dell'elenco dei candidati, il Presidente deferisce direttamente al Consiglio la deliberazione di nomina o designazione, sulla base delle candidature pervenute.

4. Il Consiglio Provinciale può nominare o designare, al di fuori dei nominativi proposti, anche propri candidati purché presentino il curriculum previsto e siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, motivando le cause di esclusione delle candidature previste ai sensi dell'art. 7.

Art. 11

Albo generale degli incarichi

1. Il settore Affari Generali tiene l'albo aggiornato delle nomine o designazioni presso enti, aziende od istituzioni, effettuate dal Presidente o dal Consiglio, mettendolo a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

2. Nell'albo sono indicati:

- a) l'ente, l'azienda o l'istituzione;
- b) eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa che regola il funzionamento dell'ente, azienda o istituzione;
- c) scadenza del termine di durata;
- d) numero dei componenti di nomina o designazione provinciale;
- e) eventuali componenti spettanti alla minoranza consiliare;
- f) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, del soggetto nominato o designato;
- g) l'eventuale gruppo consiliare che abbia espresso il nominativo;
- h) l'atto presidenziale o la deliberazione consiliare di nomina o designazione;
- i) le surroghe successive;
- l) la competenza alla nomina o designazione in capo al Presidente o al Consiglio;
- m) le eventuali indennità connesse all'incarico.

Art. 12

Norma transitoria

1. A seguito dell'insediamento del Consiglio Provinciale eletto nelle elezioni del 12 giugno 1994, il bando verrà pubblicato dopo che il presente regolamento sarà stato esaminato senza rilievi dal Comitato di controllo della Regione Marche e il termine per la presentazione delle candidature sarà di venti giorni dalla data di pubblicazione.